



## STATUTO

### *Costituzione - sede - durata*

**Art. 1** - Ai sensi degli artt. 14 e seguenti codice civile, è costituita l'Associazione denominata "ESCURSIONI ITALIA CLUB ASSOCIAZIONE", con sede in Roma via Aterno n. 15/A.

**Art. 2** - La durata dell'Associazione è illimitata. Può essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

### *Scopo*

**Art. 3** - Ogni fine di lucro è escluso dagli scopi dell'associazione. Il sodalizio ha per oggetto:

- l'organizzazione e la promozione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, come ad esempio escursioni naturalistiche, archeologiche, culturali, ambientali;
- la diffusione della cultura della sicurezza e della tutela della salute e della forma fisica durante l'attività escursionistica;
- la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e della sua fruizione;
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- la promozione di attività complementari all'escursionismo, esemplificativamente l'individuazione di strutture ricettive, con le quali stipulare apposite convenzioni.

In tale ambito organizza, promuove, realizza, eroga agli associati tutti i servizi necessari per l'ottenimento di una copertura assicurativa durante le escursioni; per conoscere l'offerta escursionistica disponibile sul territorio; per usufruire al meglio delle escursioni; per la valorizzazione e la promozione degli itinerari.

È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

### *Associati*

**Art. 4** - L'Associazione è costituita da un numero illimitato di associati; essi hanno diritto di partecipare alle attività ed alle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Gli associati, tutti aventi diritto di voto, si dividono in tre categorie:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci onorari.

Fondatori sono coloro che hanno partecipato direttamente alla costituzione dell'Associazione quali risultanti dal relativo atto costitutivo.

Ordinari sono quelli che, ammessi a far parte dell'Associazione, hanno corrisposto la quota annuale.

Onorari quanti si siano distinti per particolari meriti, condividendo le finalità dell'Associazione.

Le condizioni per l'ammissione, gli obblighi e gli oneri cui sono tenuti sono stabiliti dal presente statuto, dall'eventuale regolamento interno e dalle disposizioni predisposte dal Consiglio direttivo.

Gli associati debbono pagare anticipatamente le quote di partecipazione ed i contributi stabiliti dal Consiglio direttivo.

È esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

**Art. 5** Per essere ammesso all'Associazione l'interessato deve inoltrare domanda con modalità telematiche, attraverso il sito web dell'Associazione o mediante applicazione, redigendo l'apposita scheda e pagando la quota associativa annuale.



Con la sottoscrizione della domanda egli deve dichiarare di accettare lo statuto sociale, gli eventuali regolamenti interni e le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo.

Quest'ultimo decide con delibera, da inviare con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente in sede di domanda di ammissione.

**Art. 6** - L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Consiglio direttivo a mezzo di posta elettronica, semplice o certificata; egli è tenuto al pagamento delle quote periodiche e delle altre contribuzioni previste sino alla data della delibera del Consiglio direttivo che accoglie il recesso.

**Art. 7** - L'associato può essere escluso nei seguenti casi:

- quando con la sua condotta ha pregiudicato il buon andamento dell'Associazione;
- per morosità nel pagamento delle quote associative e delle altre contribuzioni stabilite dal Consiglio direttivo, trascorsi quindici giorni dal sollecito scritto inviato con posta elettronica, semplice o certificata.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con decisione motivata.

#### *Assemblea*

**Art. 8** - Possono intervenire all'Assemblea gli associati in regola con i versamenti e le contribuzioni stabiliti dal Consiglio direttivo, purché iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

L'Assemblea degli associati è convocata dall'organo direttivo anche su richiesta di almeno un terzo degli associati con avviso da affiggersi nei locali dell'Associazione, ovvero da spedirsi per posta elettronica, semplice o certificata, o via fax o per raccomandata, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo - anche diverso dalla sede, purché in Roma - del giorno e dell'ora della riunione, degli argomenti all'ordine del giorno; nonché l'indicazione del giorno della seconda convocazione, che sarà diverso da quello previsto per la prima.

In assenza delle formalità che precedono, l'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti tutti i componenti degli organi di gestione e di controllo, quest'ultimo se nominato, e tutti gli associati.

**Art. 9** -L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo o da altra persona nominata dall'Assemblea, la quale nomina un segretario e ove occorrono due scrutatori, scegliendoli fra gli associati presenti.

Di ogni Assemblea è redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 10** - Ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto; è facoltà dell'associato farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di due associati.

È consentito l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto con modalità tecniche stabilite nel regolamento interno, sempre che sia consentito al presidente dell'Assemblea di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

**Art. 11** - L'Assemblea ordinaria: approva i bilanci preventivo e consuntivo; nomina i componenti degli organi sociali, determinandone il numero; delibera sulla revoca e sulla responsabilità degli stessi; delibera sugli altri argomenti attinenti la gestione del sodalizio, qualora richiesto dal Consiglio direttivo. Essa è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.



**Art. 12** - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

**Art. 13** - Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione esse sono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera: con il voto favorevole della maggioranza assoluta, in sede ordinaria; con il voto favorevole dei due terzi, in sede straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### *Consiglio direttivo*

**Art. 14** - L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo costituito da 3 (tre), 5 (cinque) o 7 (sette) consiglieri, secondo quanto sarà di volta in volta stabilito al momento della nomina.

Il Consiglio elegge nel proprio ambito il Presidente ed un Vice-presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Il Consiglio direttivo con apposita delibera può precisare le funzioni attribuite a ciascun consigliere nell'ambito della propria qualifica.

I consiglieri durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più componenti il Consiglio direttivo, i consiglieri in carica provvederanno alla loro sostituzione per cooptazione; tale sostituzione dovrà essere ratificata durante la prima Assemblea ordinaria degli associati successiva alla cooptazione stessa. Il consigliere neo-eletto durerà in carica sino alla conclusione del mandato dell'intero Consiglio direttivo del quale fa parte.

Tutte le cariche sociali sono gratuite; tuttavia è consentito il rimborso spese al consigliere che le abbia sostenute nell'interesse dell'Associazione, se documentate.

**Art. 15** - Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Roma su iniziativa del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta anche da un solo consigliere. L'avviso da affiggersi nei locali dell'Associazione ovvero da spedirsi per posta elettronica, semplice o certificata, o via fax almeno otto giorni prima della riunione, deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da discutere.

In mancanza delle modalità che precedono, il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti e l'organo di controllo, se istituito.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando vi interviene la maggioranza dei suoi componenti, e le sue deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti. Le deliberazioni sono trascritte sul libro dei verbali del Consiglio stesso.

**Art. 16** - Al Consiglio direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria del sodalizio, senza limitazione alcuna. Esso può predisporre regolamenti interni per il corretto funzionamento dell'ente.

**Art. 17** - La rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio direttivo. In caso di urgenza o di suo impedimento egli è sostituito dal Vice-presidente; la firma di questi fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza del Presidente.



### *Organo di controllo*

**Art. 18** - Alle condizioni previste dalla legge o qualora gli associati decidano in tal senso, l'Associazione è controllata da un organo di controllo monocratico. Il nominato alla carica deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

L'organo di controllo effettua la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Dell'attività svolta va dato conto nel bilancio sociale.

### *Esercizio sociale*

**Art. 19** - Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ciascuno di essi, il Consiglio direttivo predispose i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli associati, da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere affissi nei locali dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza; di essi possono essere rilasciate copie agli associati che ne facciano richiesta.

### *Patrimonio e finanziamento dell'associazione*

**Art. 20** - Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono sostenute con le seguenti entrate:

- a) quote ordinarie degli associati;
- b) eventuali lasciti e donazioni;
- c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati; -
- d) proventi per prestazioni di servizi vari

Le entrate costituiscono il patrimonio dell'Associazione, dedotte le spese di gestione del sodalizio.

**Art. 21** - Gli eventuali utili ed avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi del precedente art. 3.

È vietata la distribuzione anche indiretta, di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o di riserve durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

### *Scioglimento*

**Art. 22** - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale può nominare uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento del sodalizio per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre associazioni ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### *Disposizioni generali*

**Art. 23** - Per quanto non contenuto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia.